

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MAURILIO DANGELO

Seduta del 14/10/2025

### FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 09/04/2025, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente nel mese di febbraio 2025 dopo il pagamento di 49 rate su 120 complessive. Ha, quindi, chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 642,61, "o *altra maggiore o minore somma accertata*", di cui € 300,24 a titolo di "*Spese di istruttoria*" ed € 342,37 a titolo di "*Costi di intermediazione*", oltre alla corresponsione degli interessi legali dal reclamo al saldo e la restituzione degli oneri di attivazione dell'odierna procedura, pari ad € 20,00.

Nel costituirsi con apposite controdeduzioni, l'intermediario ha riferito che in data 17/09/2020 la parte ricorrente stipulava il contratto di finanziamento n. \*\*\*331, rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, il quale veniva estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 48, con decorrenza 28/02/2025. Ha

chiarito, in proposito, di aver già rimborsato alla parte ricorrente l'importo di € 2.584,53 a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale e di aver fornito riscontro negativo al reclamo proposto dalla parte ricorrente formulando un'offerta di rimborso in via transattiva, pari ad € 449,70, rifiutata dalla parte ricorrente. Ha rilevato che le richieste avversarie devono essere respinte per effetto della sentenza della CGUE C-555/21, che costituisce un *overruling* dei principi stabiliti dalla pronuncia "*Lexitor*", statuendo la rimborsabilità dei soli costi dipendenti dalla durata del contratto in caso di estinzione anticipata. Inoltre, ha rappresentato che in materia sono operativi i principi civilistici del divieto di indebito oggettivo e dell'arricchimento senza causa richiamati dal legislatore nel novellato art. 11 *octies*, co. 2 del D.L. 73/2021 e che deve ulteriormente considerarsi – quale *lex specialis* tutt'ora vigente – il disposto dell'art. 6 bis del D.P.R. 180/1950, rappresentando che constano in tal senso numerosi precedenti del giudice ordinario nonché autorevole dottrina. Ha poi evidenziato che: i costi relativi a servizi accessori "*facoltativi*" non rientrano nel "*costo totale del credito*", essendo, quindi, di fatto esclusi da riduzione in caso di estinzione anticipata; la decisione del consumatore di ricorrere all'intermediario del credito rappresenta una scelta libera e la conseguente spesa sostenuta dallo stesso non si riferisce ad un servizio obbligatorio per la stipula del contratto, non rientrando, quindi, nel costo totale del credito e nella riduzione in caso di estinzione anticipata; vi sono, al riguardo, precedenti dell'ABF sulla non retrocedibilità di tali costi nonché numerose pronunce della giurisprudenza di merito che – oltre ad escludere il rimborso delle commissioni di intermediazione – rilevano la carenza di legittimazione passiva della banca in relazione alla richiesta di rimborso di tali voci di spesa. Ha successivamente evidenziato che: le "*commissioni di intermediazione*" (contrattualmente quantificate in € 912,24) hanno – in ogni caso – natura *upfront* in quanto remunerano attività prodromiche al perfezionamento del contratto svolte dal mediatore concretamente intervenuto – a cui sono stati versati gli oneri percepiti – e non sono, pertanto, rimborsabili; le "*spese di istruttoria*" (contrattualmente quantificate in € 800,00) hanno poi natura non ricorrente in quanto afferiscono a costi amministrativi sostenuti dall'intermediario resistente per attività svolte prima della concessione del prestito al fine di valutare il merito creditizio e la fattibilità dell'operazione di finanziamento; la natura *upfront* delle spese di istruttoria – confermata da numerosi precedenti ABF – ne comporta la relativa non retrocedibilità; oltretutto, le voci di costo in esame sono state contrattualizzate nel rispetto delle Disposizioni di Trasparenza emanate dalla Banca d'Italia. Ha pertanto chiesto a codesto Collegio, in via principale, di rigettare la richiesta di restituzione delle commissioni di istruttoria e d'intermediazione e, in subordine, nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, di decurtare dall'importo eventualmente dovuto alla parte ricorrente la somma già rimborsata a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale.

## DIRITTO

Tenuto conto della data di sottoscrizione del contratto, la controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB nel testo introdotto dal D.Lgs. 141/2010 (di recepimento della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall'art. 11-*octies*, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd.

decreto “*Sostegni-bis*”, convertito con modificazioni con L. 23 luglio 2021 n. 106), come da ultimo modificato dall’art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023. Avuto presente il tenore del citato art. 27, si richiama l’orientamento condiviso dai Collegi a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell’art. 11-*octies*, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell’estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori: (i) per i costi *recurring*: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); (ii) per i costi *up front* : in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Con specifico riferimento agli oneri assicurativi, si è recentemente pronunciato il Collegio di coordinamento con decisione n. 13169/2024, ribadendo l’incompetenza per materia dell’ABF a valutare la conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio non goduti, ferma restando la sua necessaria conoscibilità *ex ante* da parte del cliente; in caso contrario, il rimborso del premio assicurativo va calcolato con il criterio *pro rata temporis*.

Preliminarmente, in ordine alla implicita eccezione di carenza di legittimazione rispetto alla domanda di retrocessione delle commissioni di intermediazione, la stessa appare infondata poiché - come da consolidato orientamento - l’obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all’intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo.

Nel merito si evidenzia che la parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo il pagamento di 49 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti. Detto conteggio estintivo non indica il numero di rate scadute. L’intermediario, nelle controdeduzioni, ha riferito che il prestito sarebbe stato estinto in corrispondenza della rata n. 48, mentre la parte ricorrente ha effettuati i propri calcoli sul presupposto che siano scadute 49 rate. Con riferimento al numero di rate scadute al momento di emissione del conteggio estintivo, si rappresenta che, considerando come inizio dell’ammortamento la decorrenza del prestito (1.02.2021) e il mese di competenza del conteggio estintivo (febbraio 2025), si contano 49 rate scadute. Peraltro, il numero di rate scadute alla data di decorrenza del conteggio estintivo emerge altresì dall’importo indicato quali rate scadute (€ 13.083,00) pari al pagamento di 49 rate (di € 267,00 ciascuna).

Dal conteggio estintivo in atti emerge, inoltre, uno storno di € 2.584,53 per interessi non maturati, un addebito di € 163,72 a titolo di diritti di estinzione del prestito (non contestato dalla parte ricorrente) e un versamento effettuato dal cliente di € 16.834,09 – del quale non si hanno evidenze nel presente procedimento - maggiore dell’importo risultante quale debito residuo (€ 16.377,63) maggiorato dei diritti di estinzione (€ 163,72). In ragione di quanto precede, sussisterebbe un credito del cliente verso l’intermediario per la somma di € 292,74. Ad ogni buon conto, la parte ricorrente non ha formulato domande in proposito; ne consegue che i riferiti elementi non costituiranno oggetto di disamina in ordine alla domanda di rimborso degli oneri non maturati oggetto del presente ricorso.

La parte ricorrente ha altresì allegato copia della quietanza liberatoria, recante data coerente con il conteggio estintivo. La data indicata nella citata liberatoria coincide inoltre con quella riferita dall'intermediario in sede di controdeduzioni.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 17/09/2020. Nella voce relativa alle spese di istruttoria è ricompreso anche l'importo di € 16,00 a titolo di oneri fiscali (imposta di bollo), non retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Il contratto riporta un TAN del 5,018% e presenta timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, intervenuto in qualità di mediatore creditizio. L'intermediario ha inoltre allegato la fattura n. 17 del 10.02.2021 emessa dal suddetto mediatore creditizio, attestante il pagamento in suo favore dei costi di intermediazione. In ordine alla qualificazione degli oneri applicati al finanziamento, si specifica che nel caso di specie le "spese di istruttoria" e i "costi di intermediazione" devono considerarsi entrambi riferiti ad attività istantanee o preliminari, dato che le prime afferiscono espressamente alle attività "svolte al momento dell'impianto" e a quelle necessarie a "perfezionare la cessione", e i secondi riguardano le "attività preliminari finalizzate esclusivamente alla conclusione del contratto sino alla liquidazione". Benché si tratti di dizioni alquanto generiche, esse appaiono espressamente e chiaramente riferite alla fase prodromica alla stipula e alla contestualità della stessa e possono pertanto considerarsi "up-front".

Sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale e in base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, si ottiene il seguente risultato:

**Dati di riferimento del prestito**

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5.018%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59.17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37.52%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
spese di istruttoria (al netto dell'imposta di bollo)				800.00	Upfront	37.52%	300.19	0.00	300.19
commissioni d'intermediazione				912.24	Upfront	37.52%	342.31	0.00	342.31
<b>Totale</b>				<b>1,712.24</b>					<b>642.49</b>

Campi da valorizzare

L'importo come sopra calcolato (€ 642,49) coincide sostanzialmente con la somma richiesta dalla parte ricorrente (pari ad e "€ 642,61 o altra maggiore o minore somma accertata"), con conseguente accoglimento della domanda.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 642,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA